



Comune di NOLE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE NORME

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, comma 7 bis e ss., del d. lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 03.12.2015



IL SEGRETARIO C.LE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 bis del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'IVA.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione confluisce nel "*Fondo per la progettazione interna*" ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione confluisce nel "*Fondo per l'innovazione*" ed è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'impegno di spesa delle somme destinate al "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" è sempre antecedente all'adozione degli atti di utilizzo.
5. Le somme che confluiscono nel "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico ovvero della Giunta Comunale, nel caso in cui l'incarico sia conferito al Responsabile del Settore Tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare:
 - individuazione del lavoro e dell'opera da progettare;
 - determinazione dell'importo presuntivo del lavoro o dell'opera da progettare;
 - individuazione del nominativo del responsabili unico di procedimento;
 - individuazione dell'oggetto dell'incarico (livello di progettazione, incarichi parziali, ecc)

- individuazione del nominativo del progettista o di eventuali gruppo di progettazione, del direttore dei lavori e del collaudatore.
- 3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. il responsabile del procedimento;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 09 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
 - d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
- 5. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze di servizio.
- 6. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono la pluralità di competenze. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati, totalmente o parzialmente, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali.
- 7. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Art. 5. Compiti del responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

- 1. Fermi restando i compiti previsti dalla Legge, il R.U.P.:
 - a) svolge una ricognizione interna per l'individuazione dei dipendenti dell'Ente in possesso dei necessari requisiti professionali;
 - b) propone al Responsabile del Settore Tecnico i dipendenti da incaricare tenuto conto delle disposizioni e dei criteri di cui al precedente art. 4, individuandone ruoli e prestazioni richieste, nonché la previsione del tempo lavoro necessario per svolgere gli incarichi attribuiti;
 - c) propone al Responsabile del Settore Tecnico le modifiche d'incarico che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività;
 - d) propone al Responsabile del Settore Tecnico l'eventuale necessità di inserire figure professionali esterne all'Amministrazione, quantificando la contestuale riduzione della relativa quota percentuale del fondo incentivante;
 - e) monitora le attività svolte, con particolare riferimento alla qualità degli elaborati, delle prestazioni ed al rispetto dei tempi richiesti;

- f) propone al Responsabile del Settore Tecnico la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 7, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente.

Capo II

Ripartizione e liquidazione del Fondo per la progettazione interna

Art. 6. Ripartizione

1. La ripartizione del "Fondo per la progettazione interna" è operata dal Responsabile del Settore Tecnico, secondo le percentuali definitive, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Il complessivo Fondo per la progettazione interna è ripartito come segue:
 - a. responsabile del procedimento: 20%;
 - b. personale incaricato alla redazione del progetto preliminare: 5%;
 - c. personale incaricato alla redazione del progetto definitivo: 10%;
 - d. personale incaricato alla redazione del progetto esecutivo (escluso piano della sicurezza): 15%;
 - e. personale incaricato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 5%;
 - f. personale incaricato al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 8%;
 - g. personale incaricato all'ufficio di direzione dei lavori: 25%;
 - h. personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 6%;
 - i. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 6%.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno dell'organico dell'amministrazione comunale, costituiranno economie.
4. Qualora le attività di progettazione siano affidate all'esterno, nulla è dovuto al Responsabile del Procedimento. Nel caso in cui alcune delle attività di progettazione siano state svolte all'interno, al R.U.P. e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione del livello di progettazione svolto all'interno.

Art. 7. Liquidazione

1. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro i 30 giorni successivi al collaudo (certificazione della realizzazione dell'opera o lavoro pubblico).
2. L'erogazione degli incentivi è disposta dal Responsabile del Settore Tecnico, su proposta del R.U.P. ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente art. 5.
3. La Determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi:
 - ✓ richiama la Determinazione di affidamento degli incarichi e le gli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
 - ✓ certifica la regolare esecuzione delle attività;
 - ✓ attesta la legittimità degli emolumenti liquidati alla luce delle prescrizioni di legge, regolamento, contratti collettivi di lavoro ed orientamento interpretativo e giurisprudenziale delle autorità pubbliche deputate al presidio sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
 - ✓ attesta la verifica sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni;
 - ✓ è assoggettata al rispetto di tutti i requisiti ed obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge ed autonomamente regolamentati dall'Ente.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Capo IV

Norme finali

Art. 10. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile del Settore Tecnico redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - ✓ l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - ✓ l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - ✓ eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 11. Disposizioni transitorie.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 (19 agosto 2014).

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 03.12.2015 con atto n. 161
 - E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 22.12.2015 al 06.01.2016 n. 1395.
 - La deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 03.12.2015 è divenuta esecutiva in data 20.12.2015
- E' entrato in vigore il 07.01.2016

Nole, 11.01.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO Dr.ssa Susanna

